



dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0016177.30-11-2017

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

01 4101 137 002

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. C.

01/12/2017 E-usp/8819/2017

Consiglio Nazionale dei Chimici



Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I. Laureati

Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati

E, p.c. All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Alle Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco

Oggetto: modifiche al D.M. 5 agosto 2011, introdotte dal D.M. 7 agosto 2016 – chiarimenti.

Con riferimento all'oggetto, in riscontro ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione Centrale, si rappresenta che il D.M. 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011.

Si evidenzia, infatti, che il citato decreto 7 agosto 2016, emanato esclusivamente "al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", prevede, all'art.1, la completa sostituzione del comma 1 dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

IL DIRETTORE CENTRALE
(LITTELLIO)

ga
gb